

3. Ditta Piaz Domenico fu Giuseppe, per il mappale numero 896-a.

Le anzidette aree da assoggettare al vincolo per la protezione del paesaggio, sono delimitate dalle seguenti proprietà confinanti:

a) *In censuario di Cavarzano:*

La ditta Bortot Anna Lina fu Damiano (mappali numeri 932-c, 932-d, 933-a, 933-b), confina: a nord-ovest, con D'Inch Giuseppe fu Marco; a nord-est, con Sperti Giovanni fu Antonio, De Donà Antonio fu Luigi, Demattè Francesco Gioanni fu Gioacchino e Fabris Anselmo fu Domenico Antonio; a sud, con Trevisson Margherita fu Angelo e Bortot Giuseppe fu Damiano; a sud-est, con la stessa proprietaria; a sud-ovest, con Bortot Giuseppe fu Marco.

La ditta Trevisson Margherita fu Angelo, per il mappale n. 926, confina: a nord, con Bortot Giuseppe fu Damiano; ad est, con Fiabane Luigi di Angelo; a sud, col torrente Ardo; ad ovest, con Casera Maria fu Arcangelo; a nord-est, con Bortot Anna Lina fu Damiano e Fabris Anselmo fu Domenico Antonio.

La ditta Fabris Anselmo fu Domenico Antonio, per il mappale n. 924-d, confina: a nord, con Bortot Anna Lina fu Damiano; a nord-est, con la stessa proprietaria; a sud-est, con Fiabane Luigi di Angelo; a sud-ovest, con Trevisson Margherita fu Angelo.

La ditta Fiabane Luigi di Angelo, per i mappali numeri 921, 922-a, 924-a, 919-f, confina: a nord-est, con Fabris Anselmo fu Domenico Antonio e con Di Sanbonifacio Co. Margherita fu Milione; a sud-est, con Piaz Domenico fu Giuseppe, Tomaselli Celeste di Giuseppe e Piaz Romana fu Giuseppe; a sud, con il torrente Ardo; ad ovest, con Trevisson Margherita fu Angelo.

La ditta Piaz Domenico fu Giuseppe, Tomaselli Celeste di Giuseppe e Piaz Romana fu Giuseppe, per i mappali numeri 920-c, 920-d, 920-f, confina: a nord, con De Donà Antonio fu Luigi, Dal Pont Mario Raffaele fu Gabriele, Fabris Anselmo fu Domenico Antonio e Di Sanbonifacio Co. Margherita fu Milione; a nord-est, con la strada comunale detta di San Francesco; a sud, con il torrente Ardo; ad ovest, con Fiabane Luigi di Angelo.

b) *Censuario di Nogarè:*

La ditta Piaz Domenico fu Giuseppe, per il mappale numero 896-a, confina: a nord-ovest e nord-est, con la strada comunale detta di San Francesco; a nord-est, con la strada comunale detta dei Villini; ad est e sud, con Tomaselli Celeste di Giuseppe e Piaz Domenico fu Giuseppe; a sud-ovest, con Menegaz Clara, Giovanni e Marcella fu Luigi.

La ditta Tomaselli Celeste di Giuseppe e Piaz Romana fu Giuseppe, per i mappali numeri 896-b, 899-a, confina: a nord e nord-est, con Frigimelica Francesco fu Francesco; a sud, con la stessa proprietà e Piaz Maria fu Giuseppe; ad ovest, con Piaz Domenico fu Giuseppe.

La ditta Frigimelica Francesco fu Francesco, per il mappale n. 1141-a, confina: a nord-ovest, con Tomaselli Celeste di Giuseppe e Piaz Maria fu Giuseppe; ad est e sud, con la strada comunale.

(*Omissis*).

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di San Pancrazio, sita nell'ambito del comune di Montichiari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 giugno 1950 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Collina di

San Pancrazio, sita nell'ambito del comune di Montichiari;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Montichiari senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un notevole elemento del paesaggio della Bassa Bresciana, costituisce un belvedere per la vista della pianura, delle Prealpi e degli Appennini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montichiari i cui immobili ivi compresi sono segnati al catasto del comune di Montichiari:

al foglio 39:

mappali 7, 8, 9, 10, 32, 483, 1518, 1519, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9263, 9264, 9460, 9461, 10388, 10752;

foglio 49:

mappali 1513, 1515, 1517, 1518, 1520, 1521, 1524, 1529, 1538, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 10388;

foglio 50:

mappali 1259, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 9256;

foglio 85:

mappali 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 45, 8704, 9045, 9233;

foglio 86:

mappali 28, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 83, 84, 90, 91, 622, 1539, 1540, 1541, 1542, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1572, 1574, 1575, 1597, 3848, 7301, 7411, 7751, 8079, 8190, 8705, 8706, 8707, 8708, 9091;

foglio 87:

mappali 1261, 1263, 1267, 1268, 1269, 1272, 1273, 1275, 1330, 1336, 1337, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1540, 1575, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1770, 7412, 7413, 7414, 8316, 8613, 8734, 8735, 8737, 8738, 8739, 8846, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9140, 9232, 9269, 9270, 9427, 10424, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1427, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montichiari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua

pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

**Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali di Brescia**

(Verbale n. 2 Adunanza del 15 giugno 1950).

(Omissis).

MONTICHIARI Collina di San Pancrazio.

Il presidente richiama l'attenzione della Commissione sulla Collina di San Pancrazio in quel di Montichiari, che già fu oggetto di discussione nella seduta del 28 gennaio 1949.

In merito la Commissione aveva espresso parere favorevole sull'opportunità di vincolare la zona alta al fine di proteggerla contro eventuali occupazioni, con costruzioni di qualsiasi natura, che avrebbero potuto offendere il panorama e la visuale della chiesa omonima.

La Collina di San Pancrazio presenta notevolissimo interesse dal punto di vista panoramico e monumentale, dato che su di essa sorgono la romanica Chiesa di San Pancrazio e il pur relativamente recente ma interessante Castello Bonoris.

La collina spoglia di vegetazione nel suo culmine pianeggiante, oltre a formare un notevole elemento del paesaggio della Bassa Bresciana, costituisce un belvedere per la vista della pianura, delle Prealpi e degli Appennini, tale che potrebbe essere menomato da indiscriminate costruzioni.

Il sindaco di Montichiari non ravvisa la necessità di un vincolo così esteso e ne contesta l'opportunità.

La Commissione, ravvisando le caratteristiche di cui è fatto cenno nell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, decide di vincolare la Collina di San Pancrazio agli effetti della predetta legge sulla tutela delle bellezze naturali.

(Omissis).

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Venezia, sita nell'ambito del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 giugno 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Venezia, compresa tra la via Pusterla, via Boifava, via Amba d'Oro e viale Venezia, sita nel comune di Brescia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Brescia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un punto di vista accessibile al pubblico, dal quale si gode la veduta delle colline dei Ronchi di grande effetto panoramico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Brescia, compresa tra via Pusterla, via Boifava, via Amba d'Oro e viale Venezia, i cui immobili sono segnati in catasto del comune di Brescia, ai numeri di mappa 605, 616, 617, 618, 619, 622, 624, 1305, 1997, 1998, 2431, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2557, 2563, 2644, 2762, 2763, 2815, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 3164, 3204, 3205, 3208, 3285, foglio III; 604, 606, 1842, 1930, 2046, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2430, 2432, 2447, 2449, 2450, 2451, 2453, 2455, 2562, 2564, 2565, 2631, 2735, 2816, 2979, 3206, 3207, 3209, 3268, 3269, 3270, 3271, 3283, 3289, 3290, 3291, 3300, 4205, foglio VIII; 630, 715, 744, 745, 746, 748, 776, 1620, 1623, 1926, 1929, 2003, 2397, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 3019, 3021, 3094, 3168, 3287, 3288, foglio IX, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

**Commissione provinciale
per la tutela delle bellezze naturali di Brescia**

(Verbale n. 2 Adunanza del 15 giugno 1950).

(Omissis).

Brescia Zona di viale Venezia.

Il presidente passa poi a parlare della tutela panoramica della zona di viale Venezia.

Questa rappresenta una delle zone più importanti della economia generale estetica della città, in quanto si stende ai piedi delle amenissime colline dei Ronchi che del panorama di Brescia costituiscono uno degli elementi più notevoli.

Alberata di cipressi, di abeti, di peschi e di mandorli, questi ultimi numerosissimi, nella stagione primaverile danno un aspetto di sogno a tutta la zona: la collina dei Ronchi costituisce lo sfondo della vasta piazza Arnaldo, aperta verso oriente, e la quinta serena per chi percorra tutto il viale Venezia.

Un'indiscriminata edilizia sul lato a monte di viale Venezia, pregiudicherebbe gravemente la veduta dei Ronchi dalla piazza e dal viale che costituiscono, tra l'altro, la nota della passeggiata tradizionale dei cittadini in tutte le stagioni nelle giornate buone.

Considerato ciò, la Commissione decide unanime di porre il vincolo, ai sensi del comma terzo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area triangolare di giardino pubblico, delimitata da viale Venezia e viale Rebuffone,

(Omissis).

(2255)